



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 20
“Legge provinciale di stabilità 2023”

Relazione tecnica

Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Dall'elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni Irpef disponibili, risulta che:

- applicando l'aliquota dell'1,23% al reddito imponibile dei soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale (aventi un reddito imponibile non superiore a 15.000 euro) l'impatto, in termini di minore addizionale, è stimabile in circa 12 milioni di euro annui;*
- l'incremento di aliquota di 0,5 punti percentuali sulle quota di reddito eccedente la soglia di 50.000 euro comporta maggiori entrate pari a circa 7,5 milioni di euro;*

Per differenza, l'impatto sul bilancio provinciale della disposizione risulta pari a circa 4,5 milioni di euro che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale, graveranno sull'anno 2024.

Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2 Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1. Il comma in esame ha natura strettamente ed esclusivamente tecnica, introducendo un ulteriore istituto giuridico collegato alle procedure fallimentari quale presupposto del pagamento dell'imposta in favore dei Comuni, senza che vi sia alcuna conseguenza sul gettito se non in senso potenzialmente accrescitivo. Il D.L.vo n. 14/2019 ha infatti introdotto, a partire dal 15 luglio 2022, un nuovo istituto nel quadro delle procedure concorsuali collegate alle crisi aziendali - la liquidazione giudiziale, che progressivamente prenderà il posto del fallimento.

Commi 2 e 3. Entrambi i commi costituiscono recepimento di un principio generale dell'ordinamento civilistico e tributario come enucleato dalla Corte Costituzionale, e come tale imprescindibile ed automatico nella sua applicazione, come già avviene in materia di I.MU. stante la natura normativa della sentenza n. 209/2022 che ha riscritto direttamente la fattispecie “abitazione principale” senza alcun intervento del legislatore. Gli istituti di collegamento tra contribuenti potenzialmente interessati alla nuova definizione della fattispecie e Comuni di cui ai commi 2 (dal 2022 in poi) e 3 (per gli anni pregressi) possono potenzialmente generare un minor gettito ma occorre sottolineare che:

- lo stesso dipende sia per il suo effettivo verificarsi che per la sua eventuale quantificazione da adempimenti dichiarativi del contribuente e, successivamente, dalle verifiche del Comune in ordine ai*

contenuti della dichiarazione stessa e agli elementi di presupposto della fattispecie. In linea generale è possibile che nessun contribuente possa avvalersi di questa esenzione, come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale;

- laddove si verificasse un minor gettito, lo stesso andrebbe ad incidere sul bilancio del Comune interessato esattamente come accade per qualsiasi esenzione o agevolazione derivante non da norme positive ma da interpretazione giurisprudenziale. Non vi è alcuna scelta discrezionale in tal senso operata dal legislatore provinciale con l'introduzione nell'ordinamento dell'IM.I.S. del presente articolo, se non in senso limitativo della potenziale platea dei destinatari visti gli istituti tributari previsti.

Di conseguenza, allo stato attuale, non è quantificabile l'eventuale minor gettito IM.I.S. derivante dalla norma e in ogni caso questo rileverebbe esclusivamente con riferimento al bilancio dei Comuni.

Art. 3 Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Il gettito effettivo dei contribuenti per gli "altri fabbricati abitativi"(secondo case) era pari, nell'anno 2020, a circa 110 milioni di euro, con un'aliquota media dello 0,93%. Poiché la fattispecie "seconda casa" garantisce ampi margini di manovra fiscale alle amministrazioni comunali, in quanto non sono previste dalla legge provinciale né detrazioni né deduzioni di imposta, essa può costituire una leva in termini di entrate per i Comuni, consentendo nel contempo di attuare politiche abitative.

Conseguentemente, trattandosi di facoltà per i Comuni e non di obbligo normativo, nessun onere derivante dall'applicazione di aliquote agevolate a titolo di minor gettito IMIS sarà a carico del bilancio della Provincia, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014. I Comuni saranno tenuti a coprire l'eventuale minor gettito con l'aumento di altre aliquote IMIS o con fonti diverse di bilancio in base ai principi generali.

Art. 4 Modificazioni dell'articolo 4 bis (Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Degli effetti della proroga delle misure di contenimento della spesa della norma in questione si è tenuto conto nella definizione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli.

Art. 5. Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 concernente "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno. Si tratta di un adeguamento tecnico della norma di copertura originaria.

Art. 6. Fondo emergenziale a sostegno della spesa corrente dei comuni

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

È stata promossa nel corso dell'anno 2022 una valutazione delle entrate correnti degli enti locali attraverso un'analisi degli strumenti di programmazione finanziaria dei comuni trentini. Sono stati considerati, in particolare, i bilanci di previsione iniziale, i bilanci di previsione assestati in forma definitiva, i conti consuntivi e gli equilibri di parte corrente. Parallelamente, il Consorzio dei comuni trentini ha promosso una rilevazione dei dati di consumo energetico degli enti locali e dei propri soggetti strumentali prendendo in considerazione il consumo di energia elettrica, gas metano, gpl, gasolio, teleriscaldamento, pallet, cippato e gestione del calore. Tale analisi, al fine di avere un insieme di dati omogeneo e non influenzato dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid, si è focalizzata sul secondo semestre dell'anno 2021 e sul primo semestre dell'anno 2022. La significativa mole di dati raccolti e di analisi effettuate da parte della struttura competente in materia di finanza locale, consente di stimare il fabbisogno aggiuntivo di risorse dei Comuni per garantire nel 2023 la continuità della gestione e della fornitura dei servizi in 40 milioni di Euro, tenuto conto di costi medi delle fonti energetiche sopra citate.

Tale spesa trova copertura per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203007 – Integrazione trasferimenti correnti ai Comuni

Art. 7. Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri in termini di maggiori spese o minori entrate a carico del sistema territoriale provinciale. L'analisi dei conti delle Comunità di valle ha infatti permesso di evidenziare due elementi di estrema rilevanza. In primo luogo, la media degli equilibri di parte corrente del triennio 2019/2021 che ammonta a circa 13 milioni di euro con l'ammontare minimo del 2021 pari a 8 milioni di euro. Secondo elemento: la media dell'avanzo libero annuale del triennio 2019/2021 ammonta a circa 40 milioni di euro (per singola Comunità il valore varia da 450 mila euro delle comunità più piccole a 5 milioni delle comunità di maggiori dimensioni). Si deve osservare che i risultati rappresentati derivano principalmente dai trasferimenti correnti della Provincia autonoma di Trento che ammontano nella media del triennio a circa 120 milioni di euro annui, mentre le entrate extra-tributarie corrispondono a circa 65 milioni di euro annui; non sono presenti entrate tributarie.

Art. 8. Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Ai sensi del comma 13 dell'articolo 68.1 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, la Giunta regionale ha adottato un atto ricognitivo delle nuove indennità spettanti agli amministratori comunali (deliberazione n. 175 del 5 ottobre 2022). Ponendo a confronto le stesse con le indennità

attualmente in vigore, risulta una maggiore spesa a carico dei bilanci comunali pari a 2,9 milioni. In relazione alla competenza in materia di finanza locale propria della Provincia Autonoma di Trento, spetta alla stessa l'assegnazione ai Comuni delle corrispondenti risorse.

Tale spesa trova copertura per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, pari a 2,9 milioni di euro, si provvede con i relativi bilancio provinciali.

Art. 9. Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 in materia di assunzioni degli enti locali.

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma ha la finalità di estendere anche alle Comunità la possibilità offerta ai comuni di assumere ulteriore personale se continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o costituiscono una gestione associata, con la prescrizione che i relativi oneri sono a carico dei comuni che costituiscono la gestione associata con la Comunità. Conseguentemente ai fini dell'attivazione di tale possibilità gli stessi dovranno preventivamente verificare la disponibilità delle risorse correnti a valere sui propri bilanci anche a regime. Ciò premesso, potenzialmente tale norma potrà dare luogo all'assunzione di 15 unità di personale per un costo massimo a carico dei Comuni stimabile in 600 mila Euro.

Art. 10. Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 in materia di assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Per la quantificazione dell'onere si è ipotizzato di stabilizzare un numero di dipendenti corrispondente ai posti di ruolo attualmente coperti con personale a tempo determinato. Si tratta di circa una quindicina di unità che oggi prestano servizio presso le scuole d'infanzia provinciali e di circa quarantacinque unità che oggi prestano servizio presso i nidi comunali del Trentino che, per effetto della stabilizzazione, avranno diritto a percepire la retribuzione per l'intero anno anziché per i soli mesi di assunzione, generalmente 11, quindi con un maggiore costo per ciascuno di circa 4 mila euro lordi annui. L'onere è quantificato in complessivi 250 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e trova copertura per 60 mila euro nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), Titolo 1 (Spesa corrente) capitolo 250550-003 (Contributi gestione scuole infanzia – Comuni) e per 190 mila euro nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Art. 11. Estensione della definizione agevolata ai carichi affidati alla società Trentino Riscossioni spa

Impatto organizzativo-procedurale

Nessun impatto qualora la normativa nazionale non preveda l'estensione della procedura anche alle entrate regionali; impatto organizzativo e procedurale a carico della società Trentino Riscossioni spa qualora invece la normativa nazionale preveda l'estensione della procedura.

Impatto finanziario

Nessuno, in quanto la disposizione, subordinatamente all'estensione da parte del legislatore nazionale, prevede la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati alla Trentino Riscossioni S.p.A. mediante il pagamento del solo capitale e non anche delle somme a titolo di interessi e sanzioni. Queste ultime, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, Allegato 4.2, punto 3.7.1, in caso di riscossione coattiva sono accertate a bilancio solo al momento dell'effettivo incasso.

Art. 12. Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 in materia di limiti di spesa per il personale provinciale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 fissano il limite della spesa per il personale provinciale rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto scuola, spesa autorizzata sulle competenti Missioni/Programmi del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Art. 13. Integrazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 in materia di incremento degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2019-2021

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'applicazione al personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia delle misure degli arretrati stipendiali previsti dalla contrattazione nazionale per gli anni 2019-2020-2021 determina un costo complessivo di 14.005.000,00 euro (al netto del riassorbimento degli oneri IVC 2019/2021) così costituito:

- per l'anno 2019 euro 1.306.000,00 lordo oneri, riferito a n. 7.750 docenti (dato medio del 2019) - l'incremento mensile lordo dipendente dal 1.1.2019 è compreso tra 19,42 e 22,17 euro mensili per un importo complessivo al lordo degli oneri riflessi di circa 2.706.000,00 euro, importo che assorbe l'indennità di vacanza contrattuale 2019-2021 per 1.400.000,00 euro;*
- per l'anno 2020 euro 3.102.000,00 lordo oneri, riferito a n. 8.085 docenti (dato medio del 2020) - l'incremento mensile lordo dipendente dal 1.1.2020 è compreso tra 35,73 e 40,82 euro mensili per un importo complessivo al lordo degli oneri riflessi di circa 5.122.000,00 euro, importo che assorbe l'indennità di vacanza contrattuale 2019-2021 per 2.020.000,00 euro;*
- per l'anno 2021 euro 9.597.000,00 lordo oneri, riferito a n. 8.281 docenti (dato medio del 2021) - l'incremento mensile lordo dipendente dal 1.1.2021 è compreso tra 91,50 e 102,83 euro mensili per un importo complessivo al lordo degli oneri riflessi di circa 11.617.000,00 euro, importo che assorbe l'indennità di vacanza contrattuale 2019-2021 per 2.020.000,00 euro.*

Le risorse già destinate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1772/2022 a copertura degli arretrati stipendiali del triennio 2019/2021 nei confronti del personale docente delle scuole a carattere statale ammontano a euro 12.519.000,00, lordo oneri, quota parte degli stanziamenti complessivi di cui alla legge provinciale di assestamento 2022. Per la copertura integrale della spesa per l'erogazione degli arretrati stipendiali 2019/2021 al personale docente risulta quindi necessario un ulteriore stanziamento a valere sul bilancio 2023 stimato in euro 1.500.000,00.

Tale spesa trova copertura per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 259600-001 (Personale insegnante scuole – retribuzioni).

Per l'adeguamento del trattamento economico del personale delle qualifiche forestali e del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia ai trattamenti economici previsti a livello nazionale, si rende necessario integrare il finanziamento del triennio economico 2019/2021 per il suddetto personale attraverso lo stanziamento delle seguenti ulteriori risorse da destinare una tantum all'erogazione degli arretrati:

- personale del corpo permanente dei vigili del fuoco euro 1.000.000,00 così costituito:

- per gli arretrati tabellari per l'anno 2020 euro 380.000,00, lordo oneri, riferiti a n. 189 unità di personale (incremento mensile compreso tra euro 19,66 e euro 257,39);
- per adeguamento misura indennità di rischio per l'anno 2021 euro 480.000,00, lordo oneri, riferiti a n. 189 unità di personale (incremento mensile compreso tra euro 24,52 e euro 205,64);
- per adeguamento misura assegno di specificità per l'anno 2021 euro 140.000,00, lordo oneri, riferiti a n. 95 unità di personale (incremento mensile compreso tra euro 41,44 e euro 185,50);

- personale delle qualifiche forestali euro 250.000,00, lordo oneri, riferiti a n. 209 unità di personale (incremento mensile compreso tra euro 5,21 e euro 101,31), per adeguamento misura indennità forestale per l'anno 2021.

Tale spesa trova copertura per 250 mila euro per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 959510-010 (Retribuzioni riferite al programma 09.02) e per 1 milione di euro sempre sul 2023 nell'ambito della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema protezione civile) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 959510-013 (Retribuzioni riferite al programma 11.01).

Art. 14. Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1 - La norma non ha impatto finanziario in quanto trattasi di norma di carattere ordinamentale.

Comma 2 - La norma non genera ulteriori oneri sul bilancio provinciale rispetto a quanto autorizzato per le spese di personale, in quanto l'applicazione della stessa è condizionata al rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Il relativo onere, che dovrà, per espressa disposizione normativa, essere ricompreso nei predetti limiti fissati annualmente con la legge di stabilità, è stimato in un importo medio di 9 mila euro per ogni posizione corrispondente alla retribuzione attribuita per due mesi ad un dirigente con incarico di supporto.

Art. 15. Tirocinio formativo per dirigenti scolastici.

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 16. Unità di missione temporanee per lo svolgimento di particolari funzioni

Impatto organizzativo-procedurale

Adozione degli eventuali atti organizzativi necessari per l'applicazione delle modifiche introdotte.

Impatto finanziario

L'articolo prevede la possibilità di istituire fino al 31 dicembre 2027 un'ulteriore unità di missione strategica e due ulteriori unità di missione semplice. La norma in esame non genera oneri aggiuntivi sul bilancio provinciale rispetto a quanto autorizzato per le spese di personale, in quanto la sua applicazione è condizionata al rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. L'eventuale onere massimo derivante dal presente articolo, che dovrà per espressa disposizione normativa essere ricompreso nei predetti limiti fissati annualmente con la legge di stabilità, è quantificabile in 400 mila euro annui. La stima è stata effettuata prendendo a riferimento la retribuzione prevista per la direzione di una unità di missione strategica, pari a un costo annuo lordo di circa 167 mila euro, e quella prevista per la direzione di due unità di missione semplice, pari a un costo annuo lordo di circa 113,5 mila euro per ogni posizione.

Art. 17. Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) e di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'onere conseguente alla norma in esame è stato stimato prendendo a riferimento un compenso medio di circa 400 euro per componente delle commissione di esame e stimando in circa 500 i potenziali soggetti interessati. La spesa complessiva è quindi quantificata in 200 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e trova copertura nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 255400 (Altre spese formazione professionale). Per gli anni successivi alla copertura a regime, pari a 200 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 18. Integrazioni dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio provinciale. La norma infatti prevede che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possa procedere alle stabilizzazioni in coerenza con la propria dotazione organica, dotazione che, ai sensi dell'art. 45 della legge provinciale n. 10/2010 è stabilita tenuto conto dei criteri e dei limiti definiti dalla Giunta provinciale in sede di determinazione e di riparto della spesa sanitaria corrente. Analogamente anche per le Aziende pubbliche di servizi alla persona non intervengono maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto i medesimi enti potranno procedere alle stabilizzazioni coerentemente con le proprie dotazioni organiche definite annualmente alla Provincia e relativamente alle quali è garantito il relativo finanziamento. Si tratta per l'Apss di stabilizzare circa 88 persone tra professionisti sanitari (medici e infermieri) e OSS e per le APSP circa 20 persone per un costo medio pro capite annuo di circa 60 mila euro (onere complessivo per Apss circa 5,2 milioni di euro e per le APSP 1,2 milioni di euro).

Art. 19. Incremento degli oneri per la contrattazione collettiva provinciale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame viene messa a disposizione la somma a regime di 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2019, alla quale si aggiunge una somma una tantum di 2 milioni di euro al fine di riconoscere alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'armonizzazione con la contrattazione collettiva nazionale vigente, con particolare riferimento ad alcune indennità. Per la quantificazione della somma è stato preso a riferimento il numero dei dirigenti medici, veterinari e sanitari in servizio presso l'Azienda sanitaria e beneficiari di tali indennità del CCNL, anche con riferimento alle relative decorrenze. Le trattative con le organizzazioni sindacali dovranno tener conto della disponibilità di tali somme. La spesa complessiva è quantificata in 9 milioni di euro per l'anno 2023 (2 milioni di una tantum e 1,4 milioni per gli anni dal 2019 al 2023) e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e trova copertura nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 441000-001 (Assegnazioni all'Azienda sanitaria - prestazioni sanitarie ordinarie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 1,4 milioni di euro si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 20. Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 concernente "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro"

Impatto organizzativo-procedurale

La misura determina la necessità di adottare una deliberazione per individuare i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo.

Impatto finanziario

Il comma 6 quater dell'art. 35 della LP n. 6/2022, introdotto con l'articolo in esame mette a disposizione un budget di 2 milioni di euro finalizzato al finanziamento di lavori su immobili destinati a RSA, qualora le somme del quadro economico per imprevisti e somme a disposizione, quelle derivanti dai ribassi d'asta e quelle relative ad altri interventi ultimati non utilizzate, non siano sufficienti a coprire la rinegoziazione dei contratti relativi a lavori operata ai sensi dell'articolo medesimo in relazione all'incremento del costo dei materiali. Tale budget è stato quantificato tenuto conto che ad oggi i cantieri aperti sono 12 con un valore di contratto complessivo pari a 22,8 milioni di euro e ipotizzando un aumento anomalo dei prezzi dei materiali di circa il 10% del costo dei lavori. Le risorse destinate a tale finalità trovano copertura per 2 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute) Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) Titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 445005 (Caro materiali RSA).

Art. 21. Modifica dell'articolo 29 della legge provinciale n. 10 del 4 agosto 2022 in materia di contributo integrativo alla locazione su libero mercato

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame viene replicato per l'anno 2024 l'intervento previsto nella legge di assestamento. Lo stesso mira a incrementare, anche per il 2024, il contributo integrativo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 a favore dei nuclei familiari che locano alloggi sul libero mercato.

Ipotizzando di aumentare mediamente tale contributo di circa 250 euro (poco più di 20 euro al mese) e che le domande si attestino in un numero prossimo alla media degli ultimi tre anni in circa 4 mila si può stimare in 1 milione di euro la spesa complessiva. Alla relativa copertura, 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 651057 (Contributo nuclei familiari su libero mercato).

Art. 22. Integrazione dell'articolo 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame prevede che sia riconosciuto un contributo alle APSP per consentire loro il pareggio di bilancio nei limiti della rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto relativi al personale dipendente. Per stimare la spesa è stato ipotizzato che le APSP ricevano dalla Provincia l'agevolazione "caro energia" di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 11/2022 che attenua la perdita di bilancio per una somma equivalente di circa 4,6 milioni di euro. Riconoscendo il contributo alle sole APSP che, al netto del ristoro, risultano ancora in disavanzo - si tratta di 23 soggetti con un disavanzo netto stimato in 3,7 milioni di euro e nel limite del disavanzo determinato dal maggior onere rispetto a quanto previsto nel budget 2022 per la rivalutazione del fondo TFR, la spesa complessiva è quantificata in 2,5 milioni di euro. Tale spesa trova copertura per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 401002 (Contributi per continuità attività socio-sanitaria).

Art. 23. Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate

Impatto organizzativo-procedurale

La misura determina la necessità di adottare una deliberazione per individuare i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo.

Impatto finanziario

Con la norma in esame viene introdotto uno strumento di sostegno alla locazione che affianchi il contributo integrativo al canone di locazione degli alloggi sul libero mercato con l'obiettivo di incentivare l'incremento di popolazione della zone periferiche e svantaggiate. L'impatto finanziario di tale strumento è stato calcolato stimando in 160 i potenziali beneficiari (10 per ogni Comunità) ai quali si ipotizza venga riconosciuto un contributo annuo pari a 3 mila euro ciascuno, che corrisponde a un incentivo del 50% su una locazione media mensile pari a 500 euro. La spesa complessiva è pertanto stimata in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e trova copertura nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 206520 (Trasferimenti a Comunità - edilizia abitativa).

Art. 24. Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 25. Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Impatto organizzativo-procedurale

La misura determina la necessità di adottare una deliberazione per individuare i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo.

Impatto finanziario

La norma in esame prevede l'erogazione di un contributo una tantum pari a 5 mila euro alla nascita/adozione del terzo figlio e successivi. Mediamente in Trentino nascono 3900 bambini all'anno di cui circa 650 sono terzi figli o successivi. Ipotizzando che in applicazione dei criteri che verranno stabiliti dalla Giunta provinciale la misura interessi il 90% dei bambini - circa 600 - la spesa è stimabile in 3 milioni di euro per l'anno 2023. Tale spesa trova copertura nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402614 (Spese per la concessione di contributi per la nascita e l'adozione del terzo figlio e successivi).

Art. 26. Modificazioni dell'articolo 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1 lettera a) e comma 4 - La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto le modifiche all'età anagrafica dei potenziali beneficiari è volta a raggiungere l'obiettivo a regime ipotizzato in 30/40 casi.

Comma 1 lettera b) - La norma in esame proroga per il 2023 la misura specifica per favorire il processo di indipendenza dei giovani introdotta con la legge di stabilità 2022 (LP 22/2021). Per dare copertura a tale proroga è stata autorizzata la somma di 600 mila euro sull'anno 2028 ipotizzando 30/40 casi a regime. La spesa trova copertura nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie) programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 402030-008 (Dote finanziaria per indipendenza giovani).

Art. 27. Integrazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)

Impatto organizzativo-procedurale

Si prevede un limitato aumento dell'attività di istruttoria degli atti di spesa che però è assorbibile con le risorse già presenti presso il Consiglio provinciale.

Impatto finanziario

La disposizione specifica le funzioni proprie del CORECOM introducendo parziali innovazioni rispetto all'attività che tale organismo attualmente svolge. Tali parziali innovazioni comportano anche correlate

possibili nuove spese, seppur condizionate dai limiti di stanziamento specificamente disposti dal bilancio del Consiglio provinciale in quanto gli oneri in esame trovano copertura nell'ambito dello stesso.

Nel recente passato il capitolo spese relative al CORECOM (funzioni proprie) ha sempre registrato economie di spesa, rispetto agli stanziamenti disposti in bilancio: 42.875 euro nel 2019, 63.534 euro nel 2020, 65.386 nel 2021 e 47.000 nel 2022. In ragione di ciò le nuove spese che la norma rende possibili sono assorbibili nell'ambito degli stanziamenti disposti dal bilancio di previsione del Consiglio provinciale 2023-2025, che ha sostanzialmente confermato gli stanziamenti riferiti agli anni precedenti.

Art. 28. Intervento per favorire l'indipendenza abitativa delle giovani coppie

Impatto organizzativo-procedurale

La norma richiede la predisposizione di un bando, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, che definisca i requisiti, le condizioni e i criteri per la concessione del contributo nonché ogni altro elemento necessario all'attuazione della novella. A seguito della pubblicazione del bando, la struttura provinciale competente procede alla raccolta delle domande, allo svolgimento dell'attività istruttoria, alla concessione dei contributi e ai successivi controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e sul rispetto degli impegni assunti dai beneficiari.

Impatto finanziario

Con la norma in esame, si prevede di destinare un contributo di 15.000 euro alle giovani coppie che intendono acquistare la prima casa di abitazione. Per tale finalità viene messo a disposizione un budget di 3 milioni di euro, calcolato ipotizzando di accogliere un numero di domande pari a 200. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 652045 (Fondo contributi risparmio casa).

Art. 29. Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma richiede che il comitato operi con il supporto delle strutture provinciali e degli enti strumentali di riferimento (ITEA).

Impatto finanziario

La norma in esame prevede che ai membri del Comitato non siano riconosciute indennità e rimborsi spese e quindi senza alcun onere a carico del bilancio provinciale. Consente altresì al Comitato di avvalersi di soggetti esterni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. A tal fine è stato messo a disposizione per gli anni 2023, 2024 e 2025 un budget di 50 mila euro, limite entro il quale per espressa disposizione normativa dovranno essere contenute le eventuali consulenze. Tale spesa trova copertura per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-004 (Comitati e commissioni).

Art. 30. Modificazioni all'articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Per quantificare l'onere relativo al finanziamento del CIP, è stato preso a riferimento il sostegno garantito al CONI per le attività svolte dallo stesso, in quanto soggetto essenzialmente analogo al CIP. Al CONI

annualmente la Provincia riconosce 120.000 euro, circa 45% delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività: scuola regionale dello sport (61.000 euro), sportello di supporto per le federazioni (25.000 euro), Scuola e sport (81.800 euro), centri Coni (21.000 euro), altre attività e manifestazioni di sostegno (65.500 euro) e spese di funzionamento (7.000 euro). Parametrando queste attività con analoghe che potrà porre in essere il CIP, è stato stimato in 100.000,00 euro il contributo annuo che potrebbe essere ragionevolmente riconosciuto a tale Comitato. Inoltre per il finanziamento di progetti attivati dal CIP per il sostegno degli atleti con disabilità si mette a disposizione un budget di 80 mila euro annui. Tali contributi trovano copertura, per ciascuno degli anni 2023-2025, per euro 100 mila euro nell'ambito della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 358200-006 (Funzionamento Comitato Italiano Paralimpico (CIP)) e per euro 80 mila euro nell'ambito della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 358318 (Investimenti Comitato Paralimpico (CIP)). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

Art. 31. Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'intervento estende anche per il 2023 l'esonero per i titolari di concessioni di posteggio, dal pagamento del canone previsto dalla legge sul commercio 2010. La Provincia garantisce ai Comuni un volume di trasferimenti una tantum in grado di compensare il mancato gettito. La spesa è stimata in 550.000 euro tenuto conto dei rimborsi a carico del bilancio provinciali disposti per l'anno 2022. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Art. 32. Inserimento dell'articolo 15 quinquies nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003) e abrogazione dell'articolo 13 (Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Impatto organizzativo-procedurale

La misura determina la necessità di adottare una deliberazione per individuare i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo.

Impatto finanziario

Per quanto riguarda l'impatto finanziario relativo all'articolo in esame si è ipotizzata l'attivazione di un fondo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati da destinare al settore agricolo per un importo di 40 milioni di euro; tale intervento prevede una compartecipazione da parte dei privati per 16 milioni di euro, per un analogo importo da parte di Cassa Depositi e Prestiti e per 8 milioni di euro da parte della Provincia. La quota Provincia è finanziata a valere sui fondi del Piano strategico di Politica Agricola Comune. Considerato che nell'ambito dei predetti fondi la quota a carico della Provincia è pari al 17,79% la spesa che grava sul bilancio provinciale è stata quantificata in euro 1.423.200,00; la restante somma (quota Ue e quota Stato) – euro 6.576.800,00 transita direttamente sull'ente pagatore "Agenzia provinciale per i pagamenti". A tale onere si aggiungono le spese per la gestione richieste da Cassa Depositi e prestiti nella misura dello 0,4% della propria quota – 64 mila euro. Le suddette spese trovano copertura per euro 1.423.200,00 nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 500502 (Contributi aziende agricole - PSR 2023-2027 cofinanziato) e per euro 64.000,00 nell'ambito della

Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 1 (spese correnti) capitolo 506150-001 (Attività dimostrativa - altri interventi).

Art. 33. Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione e di potenziamento della ricettività alberghiera)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 34. Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Tenuto conto che dal 2019 la Scuola Provinciale antincendi non attiva corsi per il conseguimento della patente di guida civile a favore dei vigili del fuoco volontari anche per la mancanza di mezzi idonei a tale scopo e che numerosi sono i nuovi ingressi nei Corpi dei vigili volontari, si prevede che nel prossimo triennio siano richiesti rimborsi per circa 500 patenti. Si stima quindi in 125 mila euro il fabbisogno annuo (circa 165 patenti all'anno, con tetto massimo di rimborso pari a 750 euro l'una) per il prossimo triennio 2023 – 2025. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 806700 (Assegnazione funzionamento cassa antincendi).

Art. 35. Sostituzione dell'articolo 30 (Contributi a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

Impatto organizzativo-procedurale

La misura determina la necessità di adottare una deliberazione per individuare i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2 - Con la norma in esame viene previsto un contributo a sostegno delle persone residenti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. Il contributo è riconosciuto nella misura di 10 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Sulla base delle recenti verifiche effettuate in seguito alla dichiarazione di pubblica utilità e quindi dell'avvio della fase espropriativa da parte di RFI, proponente dell'opera, si stimano circa 25 soggetti interessati per una spesa complessiva di 250 mila euro. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 651055 (Indennità per ricollocazione prima casa).

Comma 3

Le attività commerciali attualmente in esercizio in locali non di proprietà risultano essere complessivamente 10. Conseguentemente attribuendo a ciascuna 5 mila euro si determina una spesa di 50 mila euro per l'anno

2023, che trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 612750 (Assegnazioni APIAE per spese correnti).

Art. 36 Disposizioni finanziarie

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 37. Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.